

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2651

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLETTI, RIZZONE**

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di limiti alle commissioni interbancarie e di tassi usurari

*Presentata l'8 settembre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge, agli articoli 1 e 2, interviene sui limiti alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito o di credito ad uso dei consumatori, modificando le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015.

L'articolo 3 della presente proposta di legge intende modificare, invece, la disposizione relativa al limite oltre il quale i tassi sono sempre usurari prevista dall'articolo 2

della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Le modifiche introdotte intervengono nella direzione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito, nonché delle direttive europee vigenti in materia. In particolare, si provvede a modificare gli articoli 34-*bis* e 34-*ter* del decreto legislativo n. 11 del 2010, riguardanti il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito o di credito ad uso dei consumatori, coerentemente con il regolamento (UE) n. 2015/

751, che prevede la possibilità per gli Stati membri di stabilire un massimale inferiore sulle commissioni interbancarie, per operazioni tramite carta di debito o di credito, rispetto a quello da esso indicato agli articoli 3 e 4. La *ratio* del citato regolamento è, evidentemente, quella di provvedere ad un'armonizzazione del settore, stabilendo massimali uniformi delle commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali, effettuate tramite carta di debito o di credito in tutto il territorio dell'Unione europea, accrescendo così il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento e tutelando i consumatori.

In attuazione e nel rispetto della normativa europea, la presente proposta di legge mira a favorire la trasparenza dei servizi di pagamento nel mercato interno e la riduzione dei costi delle transazioni effettuate con carte di pagamento, nella direzione di aumentare la tutela per i nuovi prestatori di servizi di pagamento e per i consumatori, anche al fine di garantire maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento.

L'obiettivo è quello di contribuire a diffondere i pagamenti con moneta elettronica anche per importi limitati, in linea con l'aumento delle sanzioni previsto dalla legge, per tutelare e incentivare sia gli esercenti che i consumatori, tenuto conto del fatto che, con il progressivo e inevitabile aumento dei pagamenti digitali, non ha più senso che le commissioni restino così alte. Tutto ciò rientra in un piano di necessaria modernizzazione del Paese già in atto a livello di riforme legislative, coinvolgendo i cittadini e gli operatori attraverso strumenti incentivanti.

Questa riforma si colloca all'interno di un recente percorso legislativo virtuoso di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/751, che stabilisce la soglia dello 0,2 per cento per il pagamento con carta di debito (bancomat) e dello 0,3 per cento per le operazioni tramite carta di credito; la presente proposta di legge equipara i massimali nei due casi.

Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge riducono le commissioni interbancarie sulle operazioni tramite carte di debito o di credito ad uso dei consumatori, stabilendo nuovi limiti inferiori a quelli previsti, a seconda di fasce determinate, e nel rispetto del massimale previsto dal citato regolamento, eliminando le commissioni per le operazioni di valore inferiore a 20 euro.

All'articolo 3, la presente proposta di legge intende modificare le disposizioni in materia di usura, di cui alla citata legge n. 108 del 1996 (in particolare l'articolo 2 riguardante il limite ai tassi usurari), che prevedono che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse con il finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ripartendo la rilevazione dei dati per categorie omogenee.

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il tasso effettivo globale medio (TEGM) di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Questo metodo di calcolo è stato introdotto dal citato decreto-legge n. 70 del 2011 che, come già ricordato, ha modificato l'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

Il valore del TEGM è determinato, pertanto, dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'economia e delle finanze, e le relative tabelle sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e nei siti *internet* istituzionali della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Banca d'Italia emana le istruzioni per la rilevazione del TEGM, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento; nell'ambito dei controlli di vigilanza, l'Istituto verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo

previsti dalle medesime istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura.

Al fine di determinare un limite di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, l'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, al comma 4, individua come riferimento «il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso».

Con la riforma introdotta dalla presente proposta di legge all'articolo 3, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (ORP) stabilito dalla Banca centrale europea (BCE) aumentato di 7 punti percentuali in caso di garanzie reali prestate dal debitore e di 10 punti percentuali in caso di sole garanzie personali prestate dal debitore, ancorandolo non più alla Banca d'Italia bensì al tasso di interesse sulle ORP, a cui generalmente si fa riferimento con riguardo al livello dei tassi, considerato il valore maggiormente indicativo dell'orientamento di politica monetaria della BCE.

L'ORP rappresenta il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE, per la durata di una settimana, ed è uno dei tre tassi di riferimento che la BCE fissa ogni sei settimane nel quadro della sua azione tesa a mantenere stabili i prezzi nell'area euro.

Alla luce di questa modifica il limite ai tassi usurari sarebbe collegato e vincolato al tasso al quale le banche assumono i prestiti dalla BCE, abbassando così di fatto notevolmente il limite attualmente previsto dai parametri della normativa vigente, a garanzia principalmente dei soggetti più deboli ed esposti al drammatico fenomeno dell'usura, che devono essere particolarmente tutelati dal nostro ordinamento giuridico.

Si sottrae, inoltre, alla volontà delle banche la possibilità di incidere sulla soglia di usura, collegata nella legislazione vigente al parametro del TEGM, scongiurando il rischio di «accordi collettivi» per il rialzo dei tassi di interesse e impedendo così alle banche, anziché incentivandole di fatto, «di fare cartello» per elevare la soglia del tasso usurario.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 34-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, in materia di limiti alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori)*

1. Il comma 1 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:

« 1. Per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare, per ogni operazione di pagamento superiore a 20 euro, una commissione interbancaria:

a) non superiore allo 0,2 per cento del valore dell'operazione, per le operazioni di valore compreso tra 20,1 e 100 euro;

b) non superiore allo 0,15 per cento del valore dell'operazione, per le operazioni di valore compreso tra 100,1 e 500 euro;

c) non superiore allo 0,1 per cento del valore dell'operazione, per le operazioni di valore compreso tra 500,1 e 1.000 euro;

d) non superiore allo 0,08 per cento del valore dell'operazione, per le operazioni di valore superiore a 1.000 euro ».

### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, in materia di limiti alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori)*

1. Il comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:

« 1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori, i

prestatori di servizi di pagamento possono applicare, per ogni operazione di pagamento superiore a 20 euro, una commissione interbancaria:

*a)* non superiore allo 0,2 per cento del valore dell'operazione, per le operazioni di valore compreso tra 20,1 e 100 euro;

*b)* non superiore allo 0,15 per cento del valore dell'operazione, per le operazioni di valore compreso tra 100,1 e 500 euro;

*c)* non superiore allo 0,1 per cento del valore dell'operazione, per le operazioni di valore compreso tra 500,1 e 1.000 euro;

*d)* non superiore allo 0,08 per cento del valore dell'operazione, per le operazioni di valore superiore a 1.000 euro ».

### Art. 3.

*(Modifica all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di limite oltre il quale i tassi di interesse sono usurari)*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:

« 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali stabilito dalla Banca centrale europea aumentato:

*a)* di 7 punti percentuali, qualora il debitore presti garanzie reali;

*b)* di 10 punti percentuali, qualora il debitore presti solo garanzie personali ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0116260\*